



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Servizi all'infanzia e istruzione**

*Ufficio Gestione attività Amministrativa*

via Alfieri,6 | 38122 Trento

tel. 0461 884172 | 884177 | 884178 | fax 0461 884363

servizio.istruzione@comune.trento.it

servizio.istruzione@pec.comune.trento.it

*Orario di apertura al pubblico:*

lun. mar. mer. ven. 8-12 gio. 8-16

---

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER**

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, PRELIEVO ED INDAGINE ANALITICA  
NONCHE’ ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004  
CONCERNENTE L’IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (HACCP) NEI NIDI D’INFANZIA  
COMUNALI E NELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL’INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI  
TRENTO. PERIODO 16/09/2023 - 31/08/2027**

CIG: 9870385360

---

**Art. 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente appalto il complesso di attività finalizzate a garantire la sicurezza alimentare, presso le strutture di nido d'infanzia e di scuola provinciale dell'infanzia, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento CE 852/2004 e ss. mm. e i, il D. Lgs. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e il Reg. CE 15/11/2005 n. 2073/2005/CE Regolamento della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari) mediante la corretta attuazione del piano di autocontrollo (HACCP).

**ART. 2**  
**DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio oggetto del presente appalto ha inizio il 16/09/2023 e scadenza il 31/08/2027 per complessivi quattro anni educativi/scolastici.

La scadenza contrattuale rimane fissata al 31/08/2027 anche in caso di avvio del servizio in data successiva a quella indicata nel presente articolo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure dirette all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, c. 11, del d.lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a sei mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

**Art. 3**  
**IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo presunto posto a base di gara per la durata dell'appalto ammonta ad Euro 87.083,33 (Iva esclusa).

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

**ART.4**  
**STRUTTURE INTERESSATE**

Il servizio oggetto del presente appalto, deve essere sviluppato presso le strutture di nido d'infanzia – a gestione diretta ed affidate in gestione a terzi - compreso il servizio di nido estivo, e presso le scuole provinciali dell'infanzia, compreso il servizio di animazione estiva; le sedi, ubicate sul territorio del Comune di Trento, sono di seguito elencate.

**NIDI D'INFANZIA COMUNALI A GESTIONE DIRETTA**

<b>Nidi d'infanzia</b>	<b>Indirizzo</b>
Bolghera "Il Trenino"	Via Gocciadoro, 84 38122 Trento
Gardolo "Aquilone"	Via Paludi, 9/1 38121 Trento
"San Giuseppe"	Via Giusti, 54 38122 Trento

Solteri "La Trottola"	Via Solteri, 26 38121 Trento
"Torrione"	Via Torrione, 10 38122 Trento
"Villazzano-Gabbiolo"	Via Znojmo, 12 38123 Trento

#### **NIDI D'INFANZIA COMUNALI AFFIDATI IN GESTIONE A SOGGETTI TERZI**

<b>Nidi d'infanzia</b>	<b>Indirizzo</b>
"Clarina"	Via Einaudi 24 38123 TRENTO
Cognola "Il piccolo girasole"	Via C. e V. Jülg 40 38121 Trento
Martignano	Via di Maderno 2 38121 Trento
Europa	Via Fermi 23/A 38123 TRENTO
Gardolo	Via IV novembre 98/B 38121 Trento
Roncafort	Via Caneppele 19 38121 Trento
Mattarello "La Mongolfiera"	Via della Rozola 36 38123 Trento
Meano	Via delle Sugarine 38 38121 Trento
Oltrecastello	Via Borino 1 38123 Trento
"Il Magicocastello"	Via Petrarca 9 TRENTO
G. Rodari	Via Giovanelli 6 38122 TRENTO
Vigolo Baselga "Padre V.Tonini"	Via D.L.Deflorian 20 38123 Trento
Villazzano Tre	Via Conci 12 38123 Trento
Madonna Bianca	Via Bettini 1 38123 Trento
Roncafort	Via Caproni 36 38121 Trento
Viale dei Tigli	V.le dei Tigli 19 38123 Trento
Ravina	Via per Belvedere 6A 38123 Trento

#### **SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA**

<b>Scuola Infanzia</b>	<b>Indirizzo</b>
Mattarello "Il Castello"	Via del Castel, 1/A 38123 Trento
Ravina "Girotondo"	Via Belvedere, 8 38123 Trento
Romagnano "Gli Gnomi del bosco"	Via delle Prede, 2 38123 Trento

S. Giuseppe "Maso Ginocchio"	Via Giusti, 56 38122 Trento
"Torrione"	Via Torrione, 10 38122 Trento
Gardolo Paludi "Biancaneve"	Via Paludi, 9/1 38121 Trento
Cadine "Il Melograno"	Via di Coltura, 3 38123 Trento
Cristo Re "Il Piccolo Principe"	Via Luigi Senesi, 3 38121 Trento
"San Martino"	Via della Predara, 16 38121 Trento
"Piedicastello"	Via Doss Trento, 86 38122 Trento
"Sardagna"	Via dei Caduti di Sardagna, 8 38123 Trento
Roncafort Gardolo "Margit Levinson"	Via Asilo, 8 38121 Trento
Gardolo Melta "Il Girasole"	Via di Melta, 14 38121 Trento
Martignano "Arcobaleno"	Via Formigheta, 4 38121 Trento
Meano "M. R. Gio. Batta Partelloni"	Via delle Sugarine, 38 38121 Trento
Solteri "Il Quadrifoglio"	Via Solteri, 24 38121 Trento
"Crosina Sartori"	Via Gocciadoro, 84 38122 Trento
"Gianni Rodari"	Via Giovanelli, 6 38122 Trento
Madonna Bianca "L'Albero del Sole"	Via Bettini, 3 38123 Trento
Clarina "Piccolo Mondo"	Via Gramsci, 11 38123 Trento
Povo "Mariachiara Conotter"	Via della Resistenza, 48 38123 Trento

## ART. 5 DESCRIZIONE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Le attività comprese nel servizio oggetto del presente appalto sono:

- A) Sopralluoghi ispettivi**
- B) Analisi di laboratorio con i relativi prelievi**
- C) Aggiornamento del Piano di autocontrollo e supporto tecnico**
- D) Formazione degli operatori;**

Il servizio oggetto del presente appalto in relazione ai punti A) e B) sopra descritti, prevede lo svolgimento annuale delle seguenti attività, con le frequenze di seguito indicate per i diversi destinatari:

### **A) Sopralluoghi ispettivi**

Devono essere effettuati presso le cucine e i relativi locali di servizio, sono finalizzati al controllo e alla verifica dell'applicazione del Piano di Autocontrollo e del corretto utilizzo della modulistica impiegata in tutte le strutture di nido d'infanzia sia a gestione diretta, sia affidate in gestione a

soggetti terzi, compreso il nido estivo, in tutte le strutture delle scuole dell'infanzia provinciali compreso il servizio di animazione estiva.

I controlli dovranno essere effettuati nel corso dell'anno educativo/scolastico sulla base del calendario di apertura delle strutture (indicativamente 11 mesi per i nidi d'infanzia, 11 mesi per le scuole dell'infanzia e 1 mese per il nido estivo e 1 mese per il servizio di animazione estiva), secondo la periodicità indicata; dovranno essere distribuiti equamente nel corso dell'anno educativo/scolastico. I controlli dovranno essere inoltre effettuati nel rispetto dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale. Calendario ed orario del personale verranno comunicati ad inizio anno educativo/scolastico.

**Tabella riassuntiva dei sopralluoghi minimi obbligatori richiesti per ciascun anno di contratto**

Attività	Tipologia delle prestazioni	Frequenza per:  6 nidi gestione diretta  21 materne gestione diretta	Frequenza per:  17 nidi in gestione a terzi  1 nido estivo in gestione a terzi  1 materna estiva in gestione a terzi	Numero totale prestazioni per ciascun anno di contratto
sopralluoghi ispettivi presso le cucine e i relativi locali di servizio	<p><u>Ricevimento, stoccaggio merce e preparazione alimenti</u></p> <p>a corrette modalità di gestione igienica di immagazzinaggio, produzione delle pietanze, conservazione e porzionamento.</p> <p>b adeguatezza delle forniture di generi alimentari recapitate alle cucine e controllo della corrispondenza dei requisiti merceologici ed igienici ai criteri previsti dalla vigente normativa;</p> <p>c verifica della conoscenza da parte degli operatori della corretta applicazione del sistema HACCP durante tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo</p> <p>d verifica della corretta applicazione da parte degli operatori delle procedure di controllo ad essi affidate e della relativa documentazione</p> <p>e controllo a campione della temperatura di cottura e/o conservazione dei prodotti a rischio, mediante sonda termometrica.</p>	<p>mensile per le prestazioni di cui ai punti a, b, c, d, f, g, h, i, j;</p> <p>semestrale per la prestazione di cui al punto e;</p> <p>11x6=<b>66</b> sopralluoghi presso i nidi diretti</p> <p>11x21=<b>231</b> sopralluoghi presso le scuole infanzia</p>	<p>annuale</p> <p>1x17=<b>17</b> sopralluoghi presso i nidi affidati a terzi</p> <p><b>1</b> sopralluogo per nido estivo</p> <p><b>1</b> sopralluogo per materna estiva</p>	<b>316</b>
	<p><u>Igiene dei locali, delle attrezzature e del personale</u></p>			

	<p>f controllo visivo dell'igiene dei locali e delle attrezzature e del loro stato di manutenzione;</p> <p>g controllo visivo dell'igiene del personale;</p> <p>h verifica della corretta applicazione, da parte degli operatori, delle procedure di pulizia e sanificazione e relativa registrazione.</p> <p>i controllo della risoluzione delle non conformità strutturali eventualmente evidenziate nei precedenti sopralluoghi;</p> <p>j controllo a campione delle temperature di almeno uno dei frigoriferi e/o freezer;</p>			
	<p>controllo della sonda in dotazione alle cucine dei nidi d'infanzia (certificati secondo la norma ISO 9001), tramite una sonda campione dotata di certificato di taratura con riferibilità a campioni internazionali</p>	<p>Trimestrale solo per ogni nido a gestione diretta</p> <p>4x6=24</p>		<p>24</p>
	<p><u>controllo dei fornitori</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per ciascun fornitore controllo delle condizioni del mezzo di trasporto, delle temperature sia dell'automezzo che delle derrate alimentari nonché delle operazioni di scarico merci.</li> </ul>	<p>Quadrimestrale Tre volte all'anno per ognuno dei 6 fornitori di alimenti</p> <p>3x6=18</p>		<p>18</p>

Il numero totale dei sopralluoghi per ciascun anno di contratto costituisce la quantità minima delle prestazioni che l'aggiudicatario dovrà garantire, fatto salvo quanto diversamente offerto in sede di gara.

Al momento del controllo deve essere compilato per ogni struttura il **verbale di sopralluogo** (il modulo da utilizzare verrà fornito dall'Amministrazione). Una copia deve essere consegnata al personale della struttura per poterla inserire nella documentazione relativa al piano di autocontrollo ed una copia deve essere inviata in giornata, via e-mail, al Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione. In caso di non conformità deve essere compilato ed inviato anche l'apposito **rapporto di non conformità** (il modulo da utilizzare verrà fornito dall'Amministrazione).

### **B) Analisi di laboratorio con i relativi prelievi**

L'attività consiste nella effettuazione di prelievi e successiva analisi sulle superfici, strumenti ecc., e nelle campionature ed analisi di materie prime e prodotti finiti cotti e crudi (v. tabella) nonché nell'analisi sulla potabilità dell'acqua.

Tutte le analisi devono essere effettuate presso un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17015, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

Nel caso di prelievo di materie prime e prodotti finiti cotti e crudi il trasporto dei campioni, per i prodotti che lo richiedono, deve sempre avvenire nel rispetto della catena del freddo.

Attività	Tipologia delle prestazioni	Frequenza nidi e materne a gestione diretta	Frequenza nidi/nido estivo e materna estiva affidati in gestione a terzi	n.totale sopralluoghi/analisi/ore per ciascun anno
Analisi di laboratorio	<p><b><u>Igiene dei locali, delle attrezzature e del personale</u></b></p> <p>Prelievi e analisi microbiologiche sulle superfici (ad esempio: piani di lavoro, taglieri oltre che su attrezzature smontabili quali tritacarne, lame del frullatore, fruste, mani degli operatori, ecc.) tramite idonei strumenti di ricerca della carica microbica, volta a dimostrare l'efficacia della sanificazione secondo quanto stabilito nella successiva tabella.</p>	<p>12 superfici per ogni nido (3 superfici ogni trimestre) e 9 superfici per ogni scuola dell'infanzia all'anno</p> <p>12x6=<b>72</b> superfici presso i nidi</p> <p>9X21=<b>189</b> superfici presso le scuole infanzia</p>	/	<b>TOT 261</b>
	<p><b><u>Sicurezza degli alimenti/acqua</u></b></p> <p>prelievo e analisi di campioni prelievi di materie prime per verificare l'osservanza dei requisiti igienici dei prodotti e l'affidabilità dei produttori e dei fornitori</p>	<p>annuale 6 nei nidi 21 nelle materne</p>	/	<b>TOT 27</b>
	prelievo e analisi di campioni di prodotti finiti pronti per il consumo	<p>2 volte all'anno a distanza non minore di 4 mesi 2x6=<b>12</b> nei nidi 2x21=<b>42</b> nelle materne</p>	/	<b>TOT 54</b>
	prelievo ed analisi di campioni dell'acqua al rubinetto per verificare la potabilità	<p>annuale 6 nei nidi 21 nelle materne</p>	/	<b>TOT 27</b>
	prelievo ed analisi di campioni di prodotti finiti cotti e crudi per soggetti intolleranti per verificare la presenza di glutine	<p>annuale 5 esami da effettuare nei nidi e materne</p>	/	<b>TOT 5</b>

Tutte le analisi dovranno essere effettuate secondo gli elementi oggetto di campionamento ed i parametri stabiliti nella tabella di seguito riportata:

Elementi di Campionamento	Parametri
<b>SUPERFICI</b>	
SUPERFICI PIANI DI LAVORO E ATTREZZATURE, UTENSILI, ECC.	CARICA BATTERICA TOTALE A 30°
	ENTEROBATTERI

MANI	CARICA BATTERICA TOTALE A 30°
	ENTEROBATTERI
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI

Elementi di Campionamento	Parametri
<b>MATERIA PRIMA</b>	
FORMAGGI FRESCHI	COLIFORMI
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	LISTERIA MONOCYTOGENES
	ESCHERICHIA COLI
	SALMONELLA
YOGURT	ENTEROBATTERIACEAE
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	LISTERIA MONOCYTOGENES
	SALMONELLA
LATTE	ESCHERICHIA COLI
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	LISTERIA MONOCYTOGENES
	ENTEROBATTERIACEAE
	SALMONELLA
SFARINATI	ESCHERICHIA COLI
	SALMONELLA SPP.
ALIMENTI PRONTI (PER LATTANTI)	MUFFE
	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	LISTERIA MONOCYTOGENES
<b>PRODOTTI FINITI</b>	
PRIMI PIATTI CONDITI	SALMONELLA
	COLIFORMI
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	LISTERIA MONOCYTOGENES
	BACILLUS CEREUS
SECONDI PIATTI COTTI (CARNE-PESCE)	SALMONELLA
	COLIFORMI
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

	LISTERIA MONOCYTOGENES
SECONDI PIATTI CRUDI (INSALATE DI RISO, ETC.)	CARICA BATTERICA TOTALE A 30°
	ESCHERICHIA COLI
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	SALMONELLA
	LISTERIA MONOCYTOGENES
SECONDI PIATTI COTTI COMPLESSI (FRITTATA, PIZZA, ETC.)	LISTERIA MONOCYTOGENES
	COLIFORMI
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	SALMONELLA
CONTORNI DI VERDURA CRUDA	ESCHERICHIA COLI
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	SALMONELLA
	LISTERIA MONOCYTOGENES
	CARICA BATTERICA TOTALE A 30°
CONTORNI DI VERDURA COTTA	SALMONELLA
	COLIFORMI
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	LISTERIA MONOCYTOGENES
DOLCI AL CUCCHIAIO, MACEDONIA, GELATI	CARICA BATTERICA TOTALE A 30°
	STAFILOCOCCI COAGULASI POSITIVI
	SALMONELLA
	LISTERIA MONOCYTOGENES
ACQUA POTABILE	TEMPERATURA ALL'ATTO DEL PRELIEVO
	ESCHERICHIA COLI
	ENTEROCOCCI
	CONDUTTIVITÀ
	PH (concentrazione ioni idrogeno)
	AMMONIO
	CLORURO
	NITRATO
	SOLFATO
	BATTERI COLIFORMI a 37 gradi

Le analisi di quantificazione del glutine in campioni di alimenti cucinati per soggetti intolleranti, dovranno essere effettuate su non più di un alimento per dieta e per struttura e dovranno essere equamente distribuite nell'arco dell'anno educativo/scolastico ed in ogni caso previo accordo con il Servizio.

Il numero totale delle analisi per ciascun anno di contratto costituisce la quantità minima delle prestazioni che l'aggiudicatario dovrà garantire, fatto salvo quanto diversamente offerto in sede di gara.

Dell'effettuazione dei controlli e analisi trimestrali e semestrali deve essere dato conto nel verbale di sopralluogo mensile.

Dell'esito delle analisi deve essere dato conto alla singola struttura e al Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione inviando il relativo "**Rapporto di prova**" - appena disponibile - e compilando, per ogni struttura, il verbale di sintesi dei sopralluoghi effettuati denominato **verbale dei controlli tri-semestrali/annuali** (il modulo da utilizzare verrà fornito dall'Amministrazione). Per i nidi a gestione diretta e le scuole provinciali dell'infanzia tale verbale deve riportare il controllo delle temperature, i prelievi con i relativi esiti e i controlli dei fornitori (indipendentemente dalla struttura in cui sono stati effettuati) e deve essere trasmesso via e-mail al Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione e quindi consegnato alle singole strutture.

Per i nidi d'infanzia deve inoltre essere compilato ed inviato via e-mail al Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione il verbale dei controlli trimestrali relativo alle verifiche trimestrali delle sonde dei cuochi (il modulo da utilizzare verrà fornito dall'Amministrazione).

### **C) Aggiornamento del Piano di autocontrollo e supporto tecnico**

Consiste nella collaborazione ai fini dell'applicazione del sistema haccp e nell'aggiornamento del Piano di autocontrollo per i nidi d'infanzia a gestione diretta e per le scuole provinciali dell'infanzia. Nel corso della intera durata del contratto l'aggiudicatario deve garantire, al bisogno, il supporto tecnico necessario: alla predisposizione di atti e documenti relativi all'ambito igienico sanitario quali la redazione di capitolati e la definizione di elementi teorici a supporto di certificazioni e l'aggiornamento del piano di autocontrollo.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle azioni richieste.

<b>AMBITO DELLE AZIONI</b>	<b>DESCRIZIONE AZIONI</b>
<b>NON CONFORMITÀ</b>	Gestione delle non conformità con garanzia di reperibilità immediata, se necessario anche a fini ispettivi. Effettuazione di eventuali analisi aggiuntive che dovessero rendersi necessarie (previa consultazione con il Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione).
<b>PIANI AUTOCONTROLLO</b>	Collaborazione nella predisposizione dei piani di autocontrollo nel caso di apertura di nuove strutture e nell'aggiornamento dei piani esistenti o nella revisione degli stessi in caso di variazioni normative, di processo, strutturali o di tipologia di attività etc.
<b>CAPITOLATI DI ACQUISTO</b>	Collaborazione con il Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione nella stesura dei capitolati e in fase di procedura di gara relativa all'acquisto di beni e servizi inerenti all'ambito igienico sanitario.
<b>CONTROLLI/CERTIFICAZIONI</b>	Eventuale presenza in occasione di controlli ufficiali e/o finalizzati alla certificazione delle strutture

### **D) Formazione degli operatori;**

L'attività di formazione dovrà essere garantita secondo la tabella sotto riportata e deve essere svolta secondo quanto stabilito dal Responsabile dell'Autocontrollo e comunque nel rispetto delle scadenze indicate nel Piano di autocontrollo.

Il programma dei corsi sarà concordato con il Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione in relazione ai bisogni formativi. Ciascun intervento formativo dovrà prevedere la somministrazione ai frequentanti di un test finale di valutazione dell'efficacia della formazione. I locali presso cui effettuare i corsi saranno di volta in volta concordati con l'Amministrazione comunale. Il materiale didattico dovrà essere fornito dall'impresa aggiudicataria quale parte integrante della somministrazione dei corsi. Previa autorizzazione del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, i corsi di formazione potranno svolgersi in modalità fad e potranno essere messi a disposizione di tutto il personale impiegato nelle diverse strutture anche se non dipendente direttamente dall'Amministrazione comunale.

<b>FORMAZIONE DEGLI OPERATORI</b>	
<p style="text-align: center;"><b>FORMAZIONE DI BASE</b> (almeno 3 edizioni nel corso del contratto)</p> <p>Corso per il personale non ancora formato al fine di addestrare gli operatori ai protocolli e alle procedure specifiche del sistema di autocontrollo</p>	<p><b>8 ore</b> per i cuochi/addetti da formare (circa 30 persone)</p>
	<p><b>4 ore</b> per il personale ausiliario (circa 30 persone)</p>
<p style="text-align: center;"><b>AGGIORNAMENTO DEL RESPONSABILE DELL' INDUSTRIA ALIMENTARE</b> (almeno 1 edizione nel corso del contratto ed nel caso di sostituzione del RIA/suoi delegati)</p>	<p><b>almeno 6 ore</b> per Responsabile dell'Autocontrollo e suoi delegati</p>
<p style="text-align: center;"><b>AGGIORNAMENTO</b> (almeno due edizioni per figura professionale)</p> <p>Corso per approfondire adeguatamente le conoscenze in materia di igiene alimentare e aggiornare sulle nuove tecnologie e sulle problematiche igieniche emergenti, al fine di mantenere una sufficiente cultura professionale</p>	<p><b>almeno 4 ore</b> per i cuochi ed i loro sostituti (circa 80 persone)</p>
	<p><b>almeno 2 ore</b> per il personale ausiliario (circa 150 persone)</p>

## **ART. 6 REQUISITI OBBLIGATORI DEL PERSONALE**

L'addetto ai controlli, l'addetto alla formazione (ed eventuali sostituti) devono essere in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche adeguate all'attività richiesta e dell'iscrizione all'albo/ordine di riferimento.

Il curriculum degli addetti (ed eventuali sostituti) deve altresì comprendere un'esperienza lavorativa, di almeno 18 mesi, nella medesima mansione maturata nell'ambito della ristorazione collettiva, in strutture di prima infanzia, scolastiche o socio-sanitarie.

## **ART. 7 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto o prima dell'avvio del servizio, qualora avvenisse nelle more della stipula, dovrà:

- presentare la documentazione volta a dimostrare i requisiti del personale di cui all'articolo 6 del presente Capitolato;
- mettere a disposizione per l'effettuazione del servizio personale con adeguata qualifica e formazione professionale e comunicare al Direttore dell'esecuzione o suo incaricato il nominativo di un dipendente referente il quale dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Tutto il personale addetto all'effettuazione del servizio dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti tecnico professionali richiesti per lo svolgimento di tali attività ai sensi della normativa vigente, nonché dalle eventuali disposizioni normative regionali o provinciali.

L'aggiudicatario, a tale scopo, prima dell'inizio del servizio dovrà comunicare i nominativi del proprio personale impiegato nel servizio e segnalare tempestivamente eventuali sostituzioni.

Ai sensi dell'art. 32, della L.P. n. 2 del 2016 e s.m. e i, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, tutte le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dell'eventuale contratto integrativo provinciale.

In ogni caso, al fine di garantire l'osservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle norme e prescrizioni del C.C.N.L. e delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, l'Amministrazione applica quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, compresa la ritenuta dello 0,50 per cento che verrà

applicata sull'importo netto progressivo delle prestazioni e verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme generali nonché quelle previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. n. 300 del 20 maggio 1970.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.

## **ART. 8 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Dopo l'aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della L.P. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA**

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

## **ART. 10 VARIAZIONI CONTRATTUALI**

L'impresa aggiudicataria, senza pretese di compensi aggiuntivi o indennità di sorta, sarà tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% (venti per cento) in più o in meno dell'importo contrattuale originario, come previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016 e ss. m. e i.

## **ART. 11 REVISIONE PREZZI**

Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicata il servizio rimarranno ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'affidatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto ogni anno, una sola volta all'anno, su richiesta dell'affidatario, potrà essere riconosciuta la revisione annuale dei prezzi contrattuali.

La revisione del corrispettivo contrattuale verrà annualmente calcolata, sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di decorrenza del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo verrà arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5.

L'aggiornamento verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora eseguite purchè nei termini previsti dal presente capitolato.

In caso di variazione ISTAT negativa l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali.

## **ART. 12 CONTROLLI E VERIFICHE**

Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

La verifica di conformità viene svolta in corso di esecuzione del contratto a cadenza annuale e a conclusione della prestazione contrattuale ed ogni qualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La vigilanza sulla correttezza dell'esecuzione del contratto, viene assicurata dal Responsabile Unico del Procedimento, ossia dal Dirigente del Servizio comunale di merito o, se necessario, dal Direttore dell'Esecuzione da questi nominato.

L'attività di controllo consiste nella verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte ed eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il RUP o il Direttore dell'Esecuzione, se nominato, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto.

Le verifiche si svolgono con le modalità ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento. In ogni caso il Dirigente del Servizio comunale di merito, il Direttore dell'Esecuzione o loro incaricati possono effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato in tutti i suoi aspetti.

L'aggiudicatario è tenuto a dare al Direttore dell'Esecuzione o suo incaricato la collaborazione necessaria fornendo la documentazione e i chiarimenti necessari.

La verifica della rispondenza del servizio effettuato alla vigente normativa nonché al presente capitolato (e suoi allegati) ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara potrà essere condotta anche richiedendo specifica documentazione.

## **ART. 13 PENALITÀ**

In caso di inadempimento e di adempimento parziale agli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara sarà applicata una penale calcolata nella misura compresa tra lo 0,5 e il 2 per mille dell'ammontare complessivo del contratto, in relazione alle conseguenze legate all'inadempimento.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio nella misura massima di euro 3.000,00.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi del presente capitolato.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi di altro prestatore d'opera ponendo a carico dell'appaltatore l'eventuale maggiore spesa (acquisto in danno) mediante compensazione sulle fatture emesse dallo stesso o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, la quale dovrà essere reintegrata entro 10 giorni lavorativi, come previsto dal presente capitolato speciale.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del presente capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 14 CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**

Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

## **ART. 15 ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso delle inadempienze di cui all'art. 13, oltre alla penalità ivi prevista, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare la prestazione e di interpellare eventualmente altra impresa. L'eventuale maggiore prezzo pagato dall'Amministrazione comunale sarà posto a carico dell'impresa aggiudicataria, mediante riduzione dei pagamenti successivi e/o incameramento totale o parziale della garanzia per l'esecuzione del contratto.

## **ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente capitolato;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

## **ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante

qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **ART. 18 SUBAPPALTO**

È vietato, pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della garanzia per l'esecuzione del contratto, qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio. Non si configura come subappalto l'utilizzo di laboratori di analisi, esterni alla organizzazione d'impresa affidataria, per effettuare le analisi sui campioni di materiali prelevati presso le singole strutture.

## **ART. 19 PAGAMENTI**

I pagamenti verranno effettuati in rate bimestrali.

L'impresa aggiudicataria dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero e la data dell'ordine di acquisto e il codice univoco ufficio che verranno comunicati successivamente, a conclusione del procedimento di affidamento. Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Per ragioni di natura contabile si chiede di tenere distinte le fatture relative al servizio effettuato presso i nidi d'infanzia da quelle relative al servizio effettuato presso le scuole provinciali dell'infanzia.

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione comunale si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera dell'impresa aggiudicataria.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione comunale accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedure di accertamento.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

## **ART. 20 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ**

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (...).”

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Ip 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

## **ART. 21 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: <https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzionedella-Corruzione>

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: <https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzionedella-Corruzione>

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga

avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

## **ART. 22 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente lettera d'invito hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

## **ART. 23 TUTELA DEI LAVORATORI**

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

## **ART. 24 SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Con riferimento all'art. 1 del presente capitolato trova applicazione l'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, per i servizi di natura intellettuale

#### **ART. 25 OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **ART. 26 FORO COMPETENTE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **ART. 27 RECESSO**

A norma dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii. l'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo qualora siano sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

#### **ART. 28 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO**

Responsabile della gestione ed esecuzione del contratto è la Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione o suo delegato.

#### **ART. 29 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

**Art. 30**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere concluso dal Servizio di merito prima della sottoscrizione del verbale di consegna.